

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE**"ASSOCIAZIONE CANTINA COMUNALE DI LA MORRA
- ENTE DEL TERZO SETTORE"****Premessa**

Auspice la Regione Piemonte, l'Amministrazione Provinciale di Cuneo, la Camera di Commercio Industria Artigianato di Cuneo, e l'Amministrazione Comunale di La Morra, così come previsto dall'art.3 della Legge Regionale 12 maggio 1980 n.37, è stata costituita in forza di atto a rogito Notaio Saroldi in data 2 giugno 1987 repertorio n. 24.911/4.321, debitamente registrato, la "ASSOCIAZIONE CANTINA COMUNALE DI LA MORRA".

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e della normativa anche regionale in premessa e infra citata, è corrente un'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE CANTINA COMUNALE DI LA MORRA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o in forma abbreviata **"ASSOCIAZIONE CANTINA COMUNALE DI LA MORRA - ETS"**.

Ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni l'associazione utilizzerà l'acronimo ETS nella propria denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti formali, nella corrispondenza interna ed esterna e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale nel **Comune di La Morra (CN) via Carlo Alberto n. 2.**

Qualora consentito dalla vigente normativa la variazione della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà variazione del presente statuto e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2021 n. 24-2775 (Approvazione della Disciplina delle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, in attuazione dell'articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Integrazione della DGR 18 ottobre 2019, n. 10 - 396 s.m.i, la Cantina Comunale deve essere promossa dalla singola amministrazione comunale e valorizzare i vini di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP), Controllata (DOC), Controllata e Garantita (DOCG) del proprio territorio.

La Cantina comunale deve adottare una idonea selezione dei vini che assicuri l'alta qualificazione e la

rappresentatività delle produzioni territoriali adeguandosi alle disposizioni dell'articolo 10 della presente disciplina e devono operare in sedi aperte al pubblico, con spazi per l'accoglienza dei visitatori, per la degustazione e per la vendita dei prodotti.

La sede della Cantina comunale per avere adeguati requisiti storici deve essere ubicata in un edificio realizzato da almeno 25 anni, nonché deve possedere requisiti artistici ed architettonici di particolare rilievo oltretanto risultare in regola con le leggi in materia urbanistica ed in materia di sicurezza dei locali.

Deve inoltre coordinarsi, nella realizzazione delle attività promozionali, con le Strade del vino e del cibo del Piemonte, i Consorzi di tutela vitivinicoli, i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, i Consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici, le associazioni di produttori nonché con i Distretti del cibo di cui all'articolo 43 della L.R. 1/2019 che operano nello stesso ambito territoriale. Deve coinvolgere nella programmazione delle attività promozionali da realizzare sul territorio i Consorzi di tutela vitivinicoli, i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, i consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici, le associazioni di produttori nonché i Distretti del cibo di cui all'articolo 43 della L.R. 1/2019 e tutti gli enti che si occupano di promozione enogastronomica nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per quanto non espresso si rimanda alla Deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 24-2775.

Art. 2 - Scopo e finalità

2.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e il rafforzamento della coesione sociale, anche mediante iniziative culturali, sociali ed enogastronomiche;
- sostenere e valorizzare il settore vitivinicolo locale, incentivando la qualità delle produzioni, la filiera corta e il consumo consapevole;
- contribuire allo sviluppo economico e occupazionale del territorio, anche mediante la promozione turistica ed enogastronomica.

2.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale attraverso la valorizzazione del territorio, delle produzioni vitivinicole locali e delle tradizioni culturali ad esse connesse, promuovendo modelli di

sviluppo sostenibile, responsabile e inclusivo.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nel quadro di tali attività di interesse generale, e senza che l'elencazione che segue abbia carattere esaustivo o limitativo, l'Associazione intende in particolare:

- promuovere la maggior conoscenza, diffusione e maggiore consumo dei vini tipici del Comune di La Morra e la cultura legata al vino e ai vignaioli locali;
- promuovere la conservazione della cultura del vino e delle relative tradizioni locali;
- allestire, negli appositi locali messi a disposizione dal Comune, una mostra-mercato permanente dei vini di produzione locale e di prodotto enogastronomici locali;
- svolgere azione di indirizzo per la qualificazione professionale e tecnica dei viticoltori in tutte le fasi, dalla produzione alla vinificazione, all'imbottigliamento ed alla commercializzazione;
- favorire l'incontro e l'associazione dei produttori, quantomeno nella fase della commercializzazione del prodotto; Favorire il diretto contatto tra il consumatore ed il produttore facilitandone i rapporti commerciali;
- partecipare a manifestazioni con carattere promozionale ovunque organizzate per favorire la sempre più vasta conoscenza della produzione locale;
- adottare qualsiasi iniziativa culturale, tecnica, artistica e commerciale finalizzata alla valorizzazione dei vini e delle eccellenze prodotte nel Comune;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e

rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc. che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;

- attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

- aprire e gestire attività rivolte alla somministrazione di alimenti e bevande;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura del vino e del territorio;

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- svolgere attività di educazione, istruzione e formazione, anche con riferimento alla cultura enogastronomica e al consumo consapevole;

- svolgere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e agroalimentare;

- organizzare eventi, convegni, manifestazioni, degustazioni, fiere, percorsi esperienziali, attività formative e iniziative promozionali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

- ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione, concessione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività;

- l'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del

Terzo Settore.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle norme del CTS, di altri Enti, persone giuridiche o imprese con o senza scopo di lucro.

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione coloro che abbiano le seguenti caratteristiche:

- produttori di vino che possiedono sede aziendale e impianti di vinificazione, con relativo codice ICQRF, nel territorio del Comune di La Morra;
- produttori di vino che conducano vigneti nel territorio di La Morra, che vinifichino e imbottiglino almeno un vino Barolo con menzione geografica aggiuntiva (MGA) relativa al comune di La Morra.

Chi aspira ad essere associato dell'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e del relativo regolamento.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli associati sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari/benemeriti.

Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono

ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari/benemeriti sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Gli associati onorari/benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

Art. 7 - Procedura di ammissione degli associati

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto o con la compilazione di un modulo online al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun

socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto di:

- partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

Ogni associato è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia immediata dal momento in cui la relativa comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma non libera il recedente dall'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può escludere l'associato nei seguenti casi:

- a) grave violazione degli obblighi associativi, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali;
- b) assunzione di comportamenti incompatibili e/o incoerenti con le finalità ed i valori dell'Associazione.

L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato, termine entro il quale l'associato escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, ove nominato, oppure in caso contrario all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La perdita, a qualsiasi causa dovuta, della qualifica non attribuisce all'associato alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati.

La quota sociale è intrasmissibile ed il suo valore non potrà mai essere rivalutato. Essa non è collegata alla titolarità

di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 10 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 11 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

I componenti degli organi sociali possono ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. In essa hanno diritto di voto tutti gli iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi in regola con il versamento delle quote associative ed è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

La delega può essere conferita anche ad un componente del Consiglio Direttivo o dipendente o componente di altro organo sociale.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo

economico per l'anno successivo;

- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza e deve essere affisso presso la sede sociale.

Art. 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione

degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio rendiconto del conto consuntivo e preventivo nonché della relazione sull'attività svolta e quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di almeno 1/4 (un quarto) degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea straordinaria può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 18 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività entro il mese di aprile;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario (coincidente con l'anno solare) nonché la relazione sulle attività svolte;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere che possono essere

scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;

- nominare un Segretario Generale;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 19 - Funzionamento del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo

momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 20 - Il Presidente, Vice Presidente e Presidente Onorario

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

L'assemblea può nominare la figura del Presidente Onorario.

La figura del Presidente Onorario deve avere i seguenti requisiti:

- aver svolto la carica di Presidente di questa associazione per almeno 3 (tre) mandati.

Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto.

Il Presidente Onorario può rappresentare l'associazione in tutte le attività e le manifestazioni pubbliche, affiancando o anche sostituendo il Presidente, il Vice Presidente o i rappresentanti del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Comitati Scientifici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire uno o più Comitati scientifici cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che

l'associazione intende promuovere.

Il o i Comitati scientifici riferiranno al Presidente ed al Consiglio Direttivo ognuno per proprio ruolo e competenza singola e, qualora necessario, collettivamente.

In particolare il Consiglio Direttivo nomina, determinando il numero dei componenti ed il compenso, una commissione tecnica consultiva di degustazione per l'ammissione dei vini alla "Cantina Comunale di La Morra".

Tale Commissione è costituita da membri esperti del settore e dura in carica un triennio. I suoi membri possono essere rieletti. Nel Regolamento di gestione verrà disciplinata la prestazione di tale Commissione.

Art. 23 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Art. 24 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei

limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio di ogni anno per terminare il 31 (trentuno) dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo in base alle norme di legge riferite al codice del Terzo settore.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e, dal momento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alle norme del Codice del Terzo settore.

In originale firmato:

Franco Angelino

Lorenzo Bergesio (logo del sigillo)